

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXXII**

n. **1**

R E L A Z I O N E

**SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE
ISTITUISCE L'UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL)**

(Anno 2012)

(Articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93)

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

Trasmessa alla Presidenza l'11 settembre 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

—

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	5
1. Europol	»	6
La protezione dei dati ad Europol	»	6
Equilibrio tra esigenza investigativa e protezione dei dati	»	7
Il quadro giuridico « su misura » di Europol	»	7
2. Il mandato di Europol	»	8
3. Il regime di protezione dei dati di Europol	»	10
Definizioni di base: dati personali e elaborazione dei dati	»	11
4. Il sistema d'informazione di Europol – (EIS)	»	13
5. I file di lavoro per fini di analisi – (AWFs)	»	15
6. Sicurezza delle informazioni	»	18
7. SIENA	»	19
8. Gli uffici nazionali di collegamento	»	20
9. L'acquisizione d'informazioni <i>extra</i> Europol	»	21
Istituzioni dell'UE	»	21
Parti terze	»	22
Parti private	»	23
Fonti disponibili pubblicamente	»	24
10. L'Ufficio addetto alla protezione dei dati di Europol – (DPO)	»	25
11. L'Autorità di controllo comune – (JSB)	»	28

12. Autorità di controllo nazionali	<i>Pag.</i>	29
13. L'Unità Nazionale Europol	»	30
Concetto	»	30
Quadro legislativo e regolamentare di riferimento	»	30
Ordinamento e organico	»	31
14. Compiti dell'UNE	»	34
Funzioni dell'UNE	»	34
L'articolazione « Ufficio nazionale di collegamento » presso Europol	»	34
I Referenti nazionali dell'UNE	»	35
I flussi informativi e la loro ripartizione	»	35
15. Carichi di lavoro	»	37
a. EIS	»	37
b. AWFs	»	38
c. SIENA	»	39
aa. EIS	»	40
bb. AWFs	»	42
cc. SIENA	»	42
16. Corrispondenza complessiva dell'UNE	»	46
17. Il futuro di Europol. Il dibattito sul nuovo regola- mento	»	47
18. La nuova organizzazione interna di Europol	»	48
Istituzione dell'EC3	»	49
Quanto è italiana Europol?	»	50
ALLEGATO: Riassunto delle operazioni di polizia in coo- perazione Europol	»	51

PREMESSA

La relazione annuale sull'attività dell'unità nazionale Europol (UNE), in linea con il modello di resoconto elaborato lo scorso anno, fornisce un quadro del mandato di Europol e della legislazione di riferimento europea e nazionale, incluse le norme che disciplinano il funzionamento dell'UNE e lo speciale regime di protezione dei dati di Europol, esamina i principali strumenti in dotazione all'Agenzia per l'assolvimento dei compiti e per la fornitura dei "servizi" alle Forze di polizia degli Stati membri, soffermandosi sugli eventi che hanno caratterizzato il 2012 e in particolare:

- l'introduzione del nuovo concetto di AWF (*file* di lavoro per fini di analisi) ovvero la riforma dei principali archivi di analisi per il supporto informativo alle Forze di polizia degli Stati membri, entrato a regime la scorsa estate;
- la riforma degli assetti interni di Europol varata nel 2012 dal Direttore Rob Wainwright, per il dichiarato fine di offrire "servizi" quantitativamente e qualitativamente invariati pur nella sfavorevole situazione economica che ha già inciso sul bilancio ed inciderà anche sui volumi del personale di Europol;
- l'allocazione e l'apertura presso il Quartier Generale di Europol a L'Aia del nuovo *European Cybercrime Centre* (EC3), centro europeo per il contrasto al *Cyber crime* che dovrà assumere la piena operatività, bilanci e risorse umane permettendo, prevedibilmente nel 2014.

Si fornisce quindi una situazione aggiornata sullo stato dell'unità nazionale Europol con uno sguardo ai suoi organici e ai carichi di lavoro, il centro della vita info/operativa dell'UNE, che anche quest'anno hanno avuto un sensibile incremento, non dissimile da quello dell'anno passato, che si è attestato mediamente (con riferimento al biennio 2011-2012) attorno al 24% per la corrispondenza informativa - operativa in ingresso dagli Stati membri, da Europol e dai suoi *partner* di cooperazione e al 18% per la corrispondenza in uscita proveniente dalle Forze di polizia nazionali.

Vi sono infine accenni allo stato del dibattito sul nuovo Regolamento di Europol, la cui "bozza", da sottoporre agli Stati membri per la discussione, doveva essere già pronta lo scorso anno e che è attesa per questa primavera e di cui si ha conoscenza solo attraverso quesiti puntiformi presentati, per lo più, dalla Commissione e, infine, una breve analisi della presenza italiana nello *staff* di Europol e una raccolta delle principali operazioni nazionali concluse nel 2012, in cooperazione con Europol.

Roma, 21 marzo 2013

1. Europol

L'Ufficio europeo di polizia Europol è solito presentarsi affermando che l'idea di creare un ambiente di cooperazione efficace tra le Autorità europee di polizia per affrontare la criminalità transnazionale è antica quasi quanto la nozione di Europa unita. Tale idea di cooperazione, nata dalla preoccupazione per il terrorismo internazionale negli anni '70, si è poi evoluta ed estesa ad altri settori della criminalità transfrontaliera all'interno della Comunità europea. Nel 1999, l'Ufficio europeo di polizia, veniva istituito principalmente come un *broker di intelligence* per coordinare il lavoro delle polizie nell'Unione europea. Nell'Europa di oggi delle frontiere aperte, le minacce alla sicurezza non stanno diminuendo e le organizzazioni criminali, gli attacchi terroristici, le reti paneuropee per la commissione di frodi e i cartelli internazionali della droga sono solo alcuni esempi in questo contesto. Nuovi pericoli stanno emergendo sotto forma di criminalità informatica, frode dell'IVA e altri reati sofisticati che abusano della tecnologia moderna e delle libertà offerte dall'apertura delle frontiere dell'UE. Per contrastare queste minacce e proteggere la sicurezza interna dell'Unione europea e la sicurezza dei suoi cittadini, all'Agenzia Europol e al suo *staff* di 800 persone sono stati attribuiti i poteri senza precedenti, competenze e risorse. E viene quindi riaffermato che "Europol è spesso percepita come una sorta di FBI europea" pur chiarendo che i suoi "*officers*" non hanno diretti poteri di arresto e specificando che un agente di Europol sul campo svolge un ruolo di supporto sotto la "*leadership*" delle Autorità nazionali degli Stati membri.

La protezione dei dati ad Europol

Europol precisa di disporre tuttavia di potenti armi proprie essendo, allo stesso tempo, un centro d'informazioni, un centro d'*intelligence* criminale e il luogo di lavoro dei migliori analisti ed esperti di tutti i 27 Stati membri dell'UE. "Come la tela del ragno che fa parte del suo logo", Europol interconnette le autorità nazionali di polizia dell'Unione europea permettendo e garantendo la ricezione e la distribuzione d'informazioni e coordina (può coordinare ndr) le operazioni

congiunte. Quando però l’Agenzia illustra le sue capacità, i suoi compiti e poteri, non omette mai di focalizzare l’attenzione sul fatto che dall’autorità di raccogliere grandi quantità di dati discende un altrettanto grande responsabilità sul loro trattamento, in particolare di quelli “personali”, da cui discende la necessità di un forte regime di protezione dei dati “su misura” per le esigenze di Europol.

Equilibrio tra esigenza investigativa e protezione dei dati

Ponendo la raccolta e il trattamento dei dati al centro del lavoro di Europol è implicito, sostiene ancora l’Agenzia, che grandi quantità di dati personali siano memorizzati in archivi di Europol, analizzati da propri esperti e scambiati tra le unità di Europol, gli Stati membri e le parti terze. Reputa quindi evidente che nel settore delle forze di polizia, per la natura del ruolo, i più elevati *standard* di protezione dei dati e la sicurezza assumono la massima importanza. I mezzi senza precedenti di raccolta e analisi dei dati attualmente disponibili portano con sé l’obbligo di rispettare il diritto di ogni individuo di avere i propri dati personali debitamente protetti. L’Agenzia opera perciò per ridurre al minimo il rischio di abusi e il rischio di perdite di dati, intenzionale o involontario, in modo che qualsiasi trattamento di dati personali debba essere esplicitamente autorizzato e i requisiti chiaramente definiti.

Il quadro giuridico “su misura” di Europol

L’estensione della competenza di Europol è in primo luogo determinata dal suo mandato ed è pertanto indispensabile, prima di guardare in dettaglio le norme specifiche sulla protezione dei dati, una breve introduzione sul campo di azione di Europol.

2. Il mandato di Europol



Il mandato di Europol è definito nella decisione Europol del Consiglio (ECD) del 2009¹. Ai sensi dell'art. 4 (1) ECD, la sua competenza copre il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché altre forme gravi di criminalità, come elencate nell'allegato al richiamato art. 4 dell'ECD, come ad esempio, il traffico di esseri umani, reati di contraffazione degli Euro o correlati alla droga. È inoltre necessario che il reato riguardi due o più Stati membri e renda necessaria l'adozione di un approccio comune.

Il tipo di azione che Europol può intraprendere è chiaramente definito nell'ECD. Europol è un'Agenzia europea non, un'organizzazione "self-serving", il cui obiettivo principale è quindi quello di sostenere e assistere gli Stati membri nei loro sforzi per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi² di criminalità e i compiti di base³ dell'agenzia nel fornire sostegno sono:

- raccogliere, riunire e analizzare informazioni;
- facilitare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri;
- supportare le indagini nazionali;
- supportare il coordinamento delle cooperazioni;
- preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e relazioni sulla situazione generale.

Inoltre, dall'inizio del 2013, Europol è anche la sede del Centro criminalità informatica europea (EC3). Un connesso studio di fattibilità effettuato per conto della Commissione europea rivela che accanto a considerazioni operative sono state proprio le rigorose garanzie di protezione dei dati uno dei fattori principali ad avere determinato la scelta di istituire il centro presso Europol.

¹ Dec. 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio Europeo di polizia (Europol).

² Art. 3 ECD.

³ Art. 5 ECD.

Lo scopo dichiarato dell'EC3 è di:

- rafforzare e integrare le capacità operative e di analisi per reati telematici, nell'Unione europea, compreso il rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri, i *partner* internazionali e il settore privato;
- valutare e monitorare le misure esistenti di prevenzione e d'indagine in materia di criminalità informatica;
- sostenere lo sviluppo della formazione e le iniziative di sensibilizzazione delle forze dell'ordine, delle autorità giudiziarie e del settore privato;
- facilitare la segnalazione di reati informatici e semplificare la successiva elaborazione delle informazioni da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri attraverso *interlinking* con le piattaforme nazionali di criminalità informatica a una piattaforma centrale europea di allarme sulla criminalità informatica;
- migliorare la cooperazione con la rete europea per la sicurezza delle informazioni (ENISA) così come con i *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionali/governativi sugli aspetti di polizia più rilevanti in materia di sicurezza informatica.

Gli assi principali di funzionalità devono quindi essere individuati nella capacità di analisi/*intelligence*, supporto investigativo, formazione e cooperazione con le forze dell'ordine e anche con *partner* non di polizia⁴.

A partire dal suo lancio nel 2013 i confini delle operazioni dell'EC3 sono determinati dall'ECD e dalle relative norme di attuazione⁵. Potenziali esigenze di *business* operativi al di là dell'attuale mandato dovranno trovare riscontro nel processo legislativo in corso. Un nuovo regolamento di Europol dovrà, infatti, essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴ *European Commission* (ed.), *The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe*, COM(2010) 673 final, p. 9 f.

⁵ *Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Communication from the European Commission to the Council and the European Parliament on the establishment of the European Cybercrime Centre*, p. 3 f., 29/06/2012.

3. Il regime di protezione dei dati di Europol



Riconoscendo, per le ragioni citate nell'introduzione, l'importanza di una chiara legislazione nell'area della protezione dei dati, l'Unione Europea ha creato una forte cornice legale di riferimento realizzata a misura per salvaguardare i diritti fondamentali dei suoi cittadini. All'interno di questa cornice lo strumento di riferimento è la Direttiva 95/46/EC⁶ che individua regole essenziali per il trattamento e il movimento dei dati personali. La Commissione europea ha proposto una riforma globale delle norme sulla protezione dei dati il 25 gennaio 2012, e la questione è attualmente in discussione⁷. Se, da un lato, la necessità di salvaguardare i dati gestiti per le finalità di Europol è indiscutibile, dall'altro, non vi è dubbio che i compiti dell'Agenzia richiedano un lavoro di "intelligence" di livello elevato. I cambiamenti legislativi in quest'area hanno avuto pertanto lo scopo d'individuare un punto di equilibrio tra gli interessi fondamentali di libertà e quelli di sicurezza. Nel caso di Europol fu chiaro sin dall'inizio che doveva essere creato un quadro di regole che potevano tenere in conto tanto le esigenze operative di Europol quanto i diritti individuali e l'effettiva protezione dei dati. In risposta a questi cambiamenti fu realizzata una legislazione specializzata e, pertanto, Europol dispone (nell'auto percezione dell'Agenzia ma anche in concreto) di una delle più forti e robuste cornici di protezione dei dati nel mondo delle forze di polizia. La pietra angolare per raggiungere il tipo di bilanciamento immaginato è stata proprio la Decisione istitutiva (la richiamata *Europol Council Decision* - ECD). Con questa Decisione, gli Stati membri riconobbero la necessità di prevedere regole speciali, fatte appositamente per la protezione dei dati di Europol. Per evidenziare l'esigenza, il legislatore specificò che la previsione della protezione dei dati personali era essenziale per la particolare natura, funzione e competenza

⁶ Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

⁷ Regulation of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final and Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data, COM(2012) 10 final.

di Europol. Conseguentemente la Decisione riflette gli stessi valori della Direttiva 95/46/EC ma contiene anche previsioni dettagliate e uniche per Europol. La Decisione è ulteriormente integrata da un panorama di regole di attuazione, in particolare le regole⁸ che riguardano gli AWFs, che disciplinano la gestione dei *file* di lavoro per fini di analisi di Europol. L'Agenzia, inoltre, osserva i principi del Regolamento 45/2001⁹ con riguardo al trattamento dei dati dello *staff*. Lo *standard* di protezione dei dati di Europol come definito nell'art. 27 dell'ECD, si riallaccia ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa 108¹⁰ e alla raccomandazione n. R (87) 15¹¹.

Definizioni di base: dati personali e elaborazione dei dati

Una delle principali implicazioni di questo sofisticato regime di protezione dei dati di Europol è che le informazioni di Europol possono essere trattate solo se ciò è permesso dalla legge e, per assicurare che ciò avvenga, le regole che governano il trattamento dei dati devono essere inequivoche e definitive. Il presupposto per il raggiungimento è l'adozione di una chiara terminologia cosicché i termini utilizzati nell'ECD e nelle ulteriori regole di attuazione fanno uso di terminologie comuni al mondo della protezione dei dati come "dati personali" e "trattamento dei dati".

In termini legali, per dati personali s'intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. La definizione ha poi sollevato la questione del quando una persona sia da considerarsi identificabile. Si è ritenuto che è considerata tale "una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero d'identificazione o ad uno o più fattori specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale"¹². L'identificazione di una persona innesca poi anche il problema degli sforzi necessari per l'identificazione di una persona. Tenuto conto di ciò, le regole stabiliscono che un individuo non possa essere considerato come identificabile se l'identificazione, per essere compiuta, necessita di tempi lunghi e costi e attività elevati¹³.

Trattamento dei dati personali è invece qualsiasi operazione eseguita sui dati personali, anche con strumenti automatizzati, come la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati personali¹⁴. In breve: tutto ciò che si può fare, qualsiasi tipo di azione eseguita sui dati personali ne è considerata una trasformazione. In termini pratici il trattamento dei dati ad Europol avviene con l'aiuto di *software* appositamente realizzati.

⁸ Council Decision of 30 November 2009 adopting the implementing rules for Europol analysis work files (2009/936/JHA).

⁹ Regulation (EC) 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

¹⁰ Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, opened for signature on 28 January 1981 in Strasbourg.

¹¹ Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member States regulating the use of personal data in the police sector, adopted on 17 September 1987.

¹² Art. 1 (a) Council Decision of 30 November 2009 adopting the implementing rules for Europol analysis work files (2009/936/JHA).


¹³ Recommendation No. R (87) 15, Scope and Definitions, par. 2.

¹⁴ Art. 1 (e) Council Decision of 30 November 2009 adopting the implementing rules for Europol analysis work files (2009/936/JHA).

La legislazione per la protezione dei dati ad Europol

- Decisione del Consiglio Europol
- Regole di attuazione (es. Regole sugli AWFs, Regole per le relazioni con le Parti terze, Regole sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol)
- Regolamento CE 45/2001
- Convenzione 108 del Consiglio (1981)
- Raccomandazioni del Consiglio R (87) 15

4. Il sistema di informazione Europol - EIS



Una delle principali basi di dati di Europol è il sistema di informazione Europol (EIS). Attraverso questo sistema, gli Stati membri possono condividere e recuperare informazioni su persone, eventi e dispositivi collegati con un procedimento penale (ad esempio, sospetti, armi, numeri di telefono, targhe, passaporti). La gamma dei dati che possono essere elaborati nell'EIS è limitata in vari modi: solo i dati necessari per l'esecuzione dei compiti di Europol possono essere utilizzati¹⁵. I dati di EIS devono riferirsi a indagati, condannati o persone su cui vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati che rientrano nel mandato di Europol. L'Art. 12 (2) ECD contiene un elenco esauriente del tipo di dati che possono essere memorizzati ed elaborati: nome, data e luogo di nascita, nazionalità, sesso, luogo di residenza, professione, documenti d'identità, impronte digitali e profili di DNA. Grazie agli sviluppi tecnici, i dati non hanno bisogno di essere inseriti manualmente nell'EIS. *Dataloaders* specificamente progettati sono stati installati in molte basi di dati nazionali per caricare automaticamente i dati relativi a Europol. Sono state prese garanzie organizzative e tecnologiche in modo tale che solo i dati che rispettano il mandato di Europol vengano trasmessi. Questo caricamento selettivo dei dati è un esempio di "privacy by design", al fine di garantire l'elevato livello di protezione dei dati in vigore presso Europol. La quantità di dati inseriti attraverso *dataloaders* è notevole. Più di 200.000 oggetti sono contenuti attualmente in EIS e vengono compiute circa 10.000 interrogazioni ogni mese. I dati trattati nell'EIS non possono essere conservati a tempo indeterminato: Europol può memorizzare solo i dati per periodi ben definiti di tempo¹⁶. In generale, le informazioni devono essere trattenute solo per il tempo strettamente necessario e devono essere riesaminate al più tardi tre anni dopo l'inserimento. Revisioni dovrebbero in ogni caso aver luogo se insorgono circostanze che rendono necessaria la cancellazione dei dati. Ad esempio, i dati devono essere

¹⁵ Art. 12 (1) ECD.

¹⁶ Art. 20 ECD.

eliminati quando le persone sono state assolte o un procedimento nei loro confronti è definitivamente concluso¹⁷.

¹⁷ Art. 12 (5) ECD.

5. File di lavoro per fini di analisi - AWF



L'analisi criminale presso Europol viene compiuta per mezzo di archivi di lavoro per fini di analisi (AWF), che forniscono il quadro per la collaborazione operativa all'interno dell'UE. A differenza dell'EIS, l'obiettivo degli AWF e l'analisi concentrata in una specifica area criminale. Fenomeni dedicati possono essere individualmente interessati e affrontati (ad esempio il terrorismo islamico, la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro), permettendo la raccolta e l'analisi di dati pertinenti in un ambiente unico.

Conformemente, i dati degli AWFs, possono non solo essere connessi a sospetti (futuri) criminali ma anche a contatti, soci, testimoni, vittime, informatori. La lista delle categorie di dati¹⁸ che possono essere conservati è più ampia di quella di EIS. Tuttavia, regole supplementari di protezione dei dati vengono applicate e garantiscono l'impiego responsabile delle informazioni contenute in questo ambiente.

L'accesso agli AWF e al contenuto dei singoli file sono rigorosamente limitati dai loro rispettivi Ordini di apertura¹⁹. In primo luogo, gli ordini di apertura specificano lo scopo del *file*. Informazioni che non si adattano alla descrizione e allo scopo non possono essere inserite in un AWF. I dati già contenuti in un AWF non possono essere utilizzati per altri scopi, come la formazione o indagini amministrative da parte delle autorità fiscali. L'Art. 4 delle c.d. Regole degli AWF stabilisce inoltre che i dati personali possono essere trattati soltanto nella misura in cui non eccedono le finalità del file di lavoro per fini di analisi'. Inoltre, l'art. 14 (1) ECD sottolinea che i dati personali sensibili possono essere trattati solo se strettamente necessarie ai fini del *file*.

Sono dati personali sensibili quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o sindacali di appartenenza così come aspetti riguardanti la

¹⁸ Art. 6 AWF Rules.

¹⁹ Art. 5 AWF Rules.

salute e la vita sessuale. La selezione di un gruppo particolare di persone unicamente sulla base di tali dati è vietata.

Inoltre, gli Ordini di apertura, determinano la natura dei dati e gli individui su cui i dati possono essere memorizzati, le condizioni alle quali i dati possono essere comunicati ad alcuni destinatari e le procedure appropriate per farlo, così come i termini per la conservazione dei dati medesimi. Per quanto riguarda la conservazione dei dati si applicano gli stessi principi dell'EIS²⁰.


La partecipazione alle attività di analisi è limitata a un gruppo di analisti espressamente nominati: in generale, sono designati agenti dello *staff* di Europol e gli ufficiali di collegamento o esperti degli Stati membri interessati possono partecipare a un particolare *file*. I terzi possono essere associati alle attività del gruppo di analisi e ricevere i risultati delle analisi che li riguardano. Allo stesso tempo, i membri del gruppo di analisi, possono imporre limiti all'utilizzo dei propri dati assegnando codici di gestione predefiniti (c.d. *handling code*). Per esempio si possono determinare o escludere i potenziali beneficiari²¹. Per consentire agli AWF di funzionare e permettere un'analisi efficace, i dati nei *file* devono essere accuratamente controllati: informazioni di alta qualità generano analisi di alta qualità. Le autorità di polizia preposte devono essere in grado di fare affidamento sulle informazioni fornite da Europol che devono essere corrette e valide. Ne consegue che Europol può trattare i dati solo se accurati e aggiornati. Dopo una prima verifica quando si immettono i dati, devono essere eseguite regolari revisioni per garantire che i dati continuino a soddisfare tali requisiti²². Il controllo regolare è quindi indispensabile per il funzionamento degli AWF.

Il 2012 ha visto un cambiamento sostanziale della materia, pur lasciando immutato il quadro legale di riferimento, ovvero l'approvazione e l'entrata in vigore della riforma degli AWFs con il c.d. "nuovo concetto" che ha portato all'integrazione dei 27 *Focal Point* (in passato denominati AWFs) in due soli nuovi AWFs (*Serious and Organised Crime* e *Counter Terrorism*). Europol prevede, inoltre, la riduzione del numero dei *Focal Point* e l'allineamento di essi con le priorità EMPACT, l'accettazione del nuovo sistema di analisi di Europol (EAS) e il miglioramento dei *cross-matching* e della qualità delle relazioni analitiche.

²⁰ Art. 20 (1) ECD.


²¹ Art. 14 (6) ECD.

²² Art. 27 ECD with Art. 5 Convention 108, Art. 29 (1) ECD.



Più nel dettaglio, lo scopo dichiarato della riforma é - tra l'altro - di diminuire la burocrazia, aumentare *"leadership e management"* degli AWFs, standardizzare le procedure, aumentare la flessibilità nella distribuzione dei carichi di lavoro, facilitare la possibilità di trasferimento dei dati da un AWF all'altro, aumentare la capacità d'individuazione di *"trend"* e strutture criminali, supportare con maggiore aderenza le competenti Autorità di polizia, accrescere la qualità delle risposte diminuendo i tempi di attesa.

E' stato altresì osservato che l'incremento degli AWF (23 al momento della massima espansione), ai quali deve necessariamente essere assegnato un certo numero di analisti, stava *"diluendo"* il potenziale degli specialisti di analisi dell'agenzia. Nella *"Europol review"* del 2012, un rapporto generale annuale sull'attività dell'Agenzia, Europol dichiarava una presenza di 92 analisti su un totale di 777 elementi dello *staff* che, nel vecchio sistema, dovevano essere ripartiti tra 23 AWFs. Con il nuovo concetto gli AWFs si riducono a due: *Serious and Organized Crime* e *Counter Terrorism* e i *database* già denominati AWFs assumono ora la collocazione visualizzabile in figura, interna ai due nuovi archivi, e vengono ridenominati *Focal Point* (23 *Focal Point* in due AWFs: SOC e CT). Gli analisti, ripartiti tra i due nuovi AWFs, vengono dedicati ai *Focal Point* secondo esigenza superando le vecchie e complesse procedure autorizzatorie cui era, in passato, subordinato il loro transito da un AWF all'altro.

6. Sicurezza delle informazioni

Un altro importante aspetto in connessione con i *database* di Europol è la sicurezza delle informazioni. Le misure di sicurezza sono reputate essenziali non appena dati personali o sensibili strategici vengono trattati. Sotto il regime dell'ECD Europol ha l'obbligo di accrescere le tecnologie e le misure organizzative necessarie per proteggere i suoi dati (art. 35 ECD). Conseguentemente sono stati realizzati alcuni dispositivi tecnologici ad Europol per prevenire l'accesso o l'uso non autorizzato dei dati. Sono altresì garantite protezioni concrete contro la perdita di dati o il malfunzionamento dei sistemi.

L'accesso alle informazioni e il loro maneggio è definito e ristretto da una classificazione applicabile. L'agenzia individua tre tipi di informazioni Europol:

Europol public information;

Europol Unclassified - Basic Protection Level Information;

Europol classified information.

Le *Europol classified information* sono ulteriormente suddivise in quattro sottocategorie a seconda del potenziale impatto che potrebbe essere causato da un accesso non autorizzato:


EU RESTRICTED;

EU CONFIDENTIAL;

EU SECRET;

EU TOP SECRET.

A ciascun tipo d'informazioni si affianca un *set* di misure di sicurezza che deve essere applicato per proteggerle contro gli accessi non autorizzati. Per esempio, le informazioni catalogate come *EU Confidential* o superiori possono solo essere create o riprodotte attraverso ufficiali appositamente autorizzati utilizzando speciali e sicuri equipaggiamenti in modo da assicurare la piena tracciabilità dei testi scritti.

7. SIENA

Dopo la presentazione del principale sistema di Europol per il trattamento dei dati e il suo approccio generale verso la sicurezza delle informazioni occorre chiarire come queste informazioni prendano la loro via nel sistema Europol.

Poiché l'agenzia è essenzialmente concentrata sullo scambio d'informazioni, la sicurezza e la velocità di trasmissione dei dati di pertinenza è ritenuta essenziale. Le informazioni da uno Stato membro devono poter raggiungere Europol senza rischi d'intercettazione e vice versa. Al fine di scambiare informazioni velocemente e in sicurezza, è stato progettato da Europol un sistema *ad hoc* denominato *Secure Information Exchange Network Application* – SIENA.


Così come avviene per la custodia e l'analisi dei dati, la trasmissione dei dati da e verso Europol deve avvenire nel rispetto dei principi di protezione dei dati e della salvaguardia della sicurezza delle informazioni. La piattaforma informatica SIENA, ospitata in un ambiente sicuro del nuovo Quartier Generale di Europol, permette agli Stati membri, alle parti terze e ad Europol di comunicare velocemente e in modo sicuro attraverso un canale di comunicazione di agevole uso. Europol è obbligata a tenere registrazioni della trasmissione dei dati. In forza di tale esigenza, il SIENA documenta automaticamente tutti i processi di comunicazione. Per garantire ulteriormente il maneggio responsabile dei dati personali, l'informazione è trasmessa da Europol ad altri *partners* solo se il ricevente dà assicurazione che i dati saranno usati per gli scopi per i quali sono stati trasmessi²³.

²³ Art. 24 (2) ECD.


8. Gli uffici di collegamento - LB

Le disposizioni tecniche per lo scambio di informazioni sono ottimizzate con il concetto unico di uffici di collegamento presso Europol. Ciascuno Stato membro invia almeno un rappresentante al Quartier Generale di Europol che, a sua volta, garantisce a ciascuno Stato membro la disponibilità dei locali necessari (art. 9 ECD). Inoltre, gli Stati terzi che hanno concluso con Europol un accordo di cooperazione sono rappresentati da almeno un Ufficiale di collegamento, come accade per INTERPOL. Complessivamente gli Ufficiali di collegamento di 36 Paesi più INTERPOL sono collocati in un'area comune di Europol, rendendo le comunicazioni tra loro e le loro rispettive autorità nazionali facili e veloci. Gli Ufficiali di collegamento sono presenti e/o reperibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette, in contatto con le loro Unità nazionali designate (art. 8 ECD) via SIENA. Gli agenti delle forze di polizia dei Paesi partecipanti indirizzano richieste e messaggi all'Unità Nazionale che li invia agli Uffici di collegamento. In questo modo, le barriere di linguaggio sono effettivamente superate: gli Ufficiali di collegamento possono comunicare con le UNE nella loro lingua madre ricevendo una risposta nella stessa lingua. Queste capacità di traduzione unita alla prossimità degli uffici sono considerati da Europol come risorse dai risvolti estremamente positivi per l'esecuzione di ogni operazione transfrontaliera.

L'Italia, in questo momento, distacca dall'UNE quattro Ufficiali di collegamento (uno in meno rispetto allo scorso anno) presso il proprio LB (tre funzionari, rispettivamente della P di S, dei CC e della G di F, più un Ispettore della P di S).

9. Acquisizione d'informazioni extra Europol

Le regole di protezione dei dati sono applicate a tutte le forme di scambio di dati personali tra Europol e gli Stati membri. Tuttavia, la rete d'informazioni di Europol si estende oltre i Paesi dell'UE. Riconoscendo come le informazioni delle parti terze possano essere in molti casi benefiche, Europol mantiene numerosi contatti esterni e accordi di cooperazione. Per ciascun sistema di comunicazione di dati con entità esterne sono state realizzate nell'ECD regole forti per garantire che i suoi *standard* siano applicati anche in questi casi. Per esempio, i dati non possono essere trasmessi a entità terze senza il preventivo consenso del legittimo proprietario (art. 24, comma 1 ECD). Poiché le parti terze non sono soggette al regime di protezione dei dati dell'ECD, Europol deve assicurare che sia comunque attuato un adeguato livello di tutela delle informazioni; tanto con riferimento alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti cui le informazioni si riferiscono quanto con riguardo al trattamento di tali dati, così come ai rischi in tema di sicurezza nel trasferimento d'informazioni classificate.

Istituzioni dell'UE

Per quanto riguarda lo scambio di dati tra istituzioni europee, l'art. 22 dell'ECD prevede una base per Europol per stabilire e mantenere relazioni di cooperazione con una serie d'istituzioni e agenzie europee, come Eurojust, la BCE o l'Ufficio europeo antifrode (OLAF). Dove accordi non

sono ancora stati conclusi, Europol può ancora scambiare informazioni, inclusi dati personali, attestando che lo scambio è necessario per i compiti dei destinatari.

Parti terze



Le relazioni di Europol non sono limitate agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE. Tenuto conto della transnazionalità dei fenomeni criminali Europol ritiene vitale cooperare con Stati o istituzioni al di fuori dell'area europea. Queste relazioni con Parti terze sono regolate dall'art. 23 dell'ECD.

In generale, ci sono due tipi di accordi di cooperazione che Europol può avviare con Stati o entità terze: strategici e operativi.

Gli accordi strategici permettono lo scambio delle c.d. *general intelligence* e sono stati conclusi con Albania, Bosnia – Erzegovina, Colombia, FYROM, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia e Ucraina²⁴ (art. 23 comma 8 ECD). Europol ha anche concluso un accordo con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Organizzazione mondiale delle dogane.

I dati personali possono, tuttavia, essere scambiati solo dove è in atto un accordo di cooperazione operativo. Europol può concludere tale accordo con una parte terza che deve però garantire un adeguato livello di protezione dei dati.

Il processo per concludere un accordo di cooperazione operativo con parti terze comporta una preventiva valutazione finalizzata a comprendere se la parte terza sia in grado di assicurare il necessario regime di protezione dei dati e se le regole sulla riservatezza delle informazioni sono state realizzate e sono effettivamente in uso.

Gli Stati con i quali sono stati conclusi accordi di cooperazione operativa sono l'Australia, il Canada, la Croazia, FYROM, l'Islanda, Monaco, la Norvegia, la Svizzera e gli USA. Europol ha inoltre un accordo di cooperazione operativa con Interpol e Eurojust. Accordi di cooperazione operativa già conclusi per i quali pende ancora un processo di ratifica in accordo con l'applicabilità della legislazione nazionale esistono con la Colombia²⁵.

Eccezionalmente, e in assenza di accordi di cooperazione operativa, i dati personali possono solo essere trasmessi sotto le più strette condizioni. Uno scenario particolare è quello c.d. della *"ticking bomb"* (ticchettio della bomba) finalizzato a gestire una minaccia imminente là dove Europol non possa reagire in tempo perché le informazioni non possono essere scambiate per mancanza di un accordo di cooperazione operativa. Il regime di protezione dei dati di Europol tiene conto di questa situazione individuandola come caso specifico di esenzione dai limiti vigenti. Europol può comunque trasmettere dati personali se il Direttore ritenga assolutamente necessario salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi di Europol o al


²⁴ Situazione a novembre 2012.

²⁵ Situazione novembre 2011.

fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici (art. 23 comma 8 ECD).

E' anche possibile che un flusso d'informazioni a senso unico da Parti terze a Europol possa essere consentito prima dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione operativo. Tuttavia, la Parte terza in questione, deve almeno essere inclusa in una predefinita lista del Consiglio di potenziali futuri *partner* di cooperazione con Europol.


Parti private



Oltre agli Stati e alle istituzioni come Interpol e Eurojust, Europol può anche ricevere informazioni dalle Parti private come ad es. entità od organi costituiti secondo la legge di uno Stato, società, associazioni professionali e organizzazioni senza scopi di lucro. Come per ogni altro trasferimento di dati personali, anche questo processo è soggetto al controllo sulla protezione dei dati. In particolare, la possibilità di stabilire il percorso delle informazioni da una parte privata a Europol dipende da quale tipo di legge è chiamata in causa. Se la parte privata è istituita sotto la legge di uno Stato membro (per esempio una *GmbH* tedesca o una *Ltd.* Britannica), i dati personali della parte potranno essere trattati solo se sono stati trasmessi attraverso le rispettive UNE (in questo caso il *Bundeskriminalamt* tedesco o il britannico *Serious Organised Crime Agency*). Questa pratica assicura che le rispettive legislazioni nazionali siano state rispettate, incluse ogni tipo di salvaguardia della protezione dei dati. In modo corrispondente, dove una parte privata è stata istituita sotto la legge di uno Stato membro con il quale Europol ha concluso un accordo di cooperazione operativa, i dati personali possono solo essere incanalati attraverso il punto di contatto designato dello Stato. Dove non c'è accordo un accordo di tal tipo in atto, Europol può solo trattare il dato sulla base di un *memorandum* d'intesa che è esso stesso soggetto a un certo numero di requisiti di sicurezza. L'opzione di ottenere informazioni da parti private viene considerata da Europol una significativa risorsa per il concreto sviluppo delle investigazioni. Reputa ancora Europol che, con tali relazioni, l'organizzazione possa accrescere le sue capacità di *expertise* e di conoscenza ed esplorare nuovi metodi ed approcci. La cooperazione con specialisti esterni provenienti da aree diverse come il mondo accademico, associazioni di categoria e aziende private, come previsto dal programma di *Outreach* di Europol, secondo quest'ultima, presenta vantaggi inestimabili per la continua evoluzione dell'Agenzia.

Fonti disponibili pubblicamente

Sotto l'ECD Europol può anche ricercare direttamente e trattare informazioni che includono dati personali da fonti d'informazioni disponibili pubblicamente, come *media* e dati pubblici di fornitori commerciali d'*intelligence*. L'attività principale di questa branca di analisi sono i criminali e i gruppi terroristici, in particolare poiché spesso essi comunicano attraverso siti pubblici. Questi gruppi argomentano minacciosamente, rivendicano il merito di attacchi o la diffusione di materiali d'indottrinamento via *internet* e diffondono i c.d. "*terror manuals*" che offrono istruzioni dettagliate su come organizzare attacchi o costruire armi e ordigni esplosivi. Europol ha la capacità di monitorare questi siti ed analizzare le loro informazioni. Europol ritiene la capacità di visualizzare questi fenomeni da una prospettiva dell'UE, un significativo valore aggiunto. La valutazione di grandi quantità di dati e l'approfondito esame d'innomerevoli pagine *web* in differenti linguaggi, sostiene Europol, richiedono considerevoli risorse umane e tecniche che potrebbero non essere disponibili a un singolo Stato membro. L'Agenzia ha perciò aggiunto il portale *Check the Web* ai suoi AWFs, dove vengono raccolte e trattate rilevanti informazioni tratte da siti pubblici per offrire agli esperti nazionali una visione globale delle attività terroristiche di matrice islamica. Simili iniziative riguardanti altri fenomeni criminali sono al vaglio.

10. L'Ufficio di protezione dei dati - DPO

Il quadro di protezione dei dati in vigore presso l'Europol è uno dei più forti al mondo. Tuttavia, il fatto di avere un robusto set di norme e regolamenti non è sufficiente a garantire un'efficace protezione dei dati nella pratica. Di conseguenza, diverse entità monitorano e garantiscono il rispetto delle norme sulla protezione dei dati a Europol.

L'Ufficio della protezione dei dati (DPO) è parte integrante di Europol e il punto iniziale di contatto per questioni relative alla protezione di tutti i dati. Il gruppo è presieduto dal responsabile della protezione dei dati, che è nominato dal consiglio di amministrazione di Europol, su proposta del direttore. Il compito principale del responsabile della protezione dei dati è quello di garantire la legalità e il rispetto dell'ECD per quanto riguarda la protezione dei dati in questione (Art. 28 ECD). La parte centrale di questo ruolo è di fornire orientamenti e consulenza indipendente, in particolare al Dipartimento delle Operazioni. L'applicazione del quadro a volte può essere un compito complesso e giuridicamente difficile, ad esempio per determinare se i dati possono essere inviati a terzi, o al momento di negoziare accordi di cooperazione operativa. Inoltre, il DPO è il punto di contatto principale per i suoi supervisor esterni di protezione dei dati. La sua unicità all'interno dell'architettura di Europol consente al DPO di essere coinvolto in processi di pianificazione fin dall'inizio: in questo modo, il DPO non solo fornisce il monitoraggio *ex post*, ma partecipa allo sviluppo di sistemi, all'esecuzione delle operazioni in corso e alla formazione del personale. Allo stesso tempo, il DPO è anche una parte funzionalmente indipendente dell'organizzazione. Opera come consulente informato ma indipendente. In caso d'inosservanza, il DPO può innalzare di livello la questione in una procedura predefinita, affrontando prima il direttore, il consiglio di amministrazione e, successivamente, l'autorità di vigilanza esterna, se necessario (Art. 28 comma 4 ECD). Ciò che sembra essere una contraddizione a prima vista è in realtà un concetto molto efficace: il DPO come parte dell'organizzazione lavora per l'autorizzazione degli affari operativi conformemente con l'applicabilità del quadro legale di

protezione dei dati. In questa impostazione, il DPO offre servizi professionali, consulenza ritenuta affidabile e orientata alle soluzioni a tutte le unità.

Viene reputato d'interesse per l'organizzazione avere un membro interno – ancorché indipendente – in grado di tracciare una linea tra le necessità operative e il limite dei diritti costituzionali di protezione dei dati personali. Europol, con riferimento a se stessa, dichiara di non potere e di non dover avere un interesse a fornire prestazioni eccedenti l'applicabilità del quadro legale di riferimento.

Per garantire la legittimità e il rispetto dell'ECD, il DPO può impiegare diversi metodi e strumenti. Ad esempio, un elemento centrale del lavoro relativo alla protezione dei dati è quello di condurre verifiche periodiche sulle banche dati di Europol. A tal fine, il DPO ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. Dati errati, informazioni non aggiornate o voci non necessarie vengono registrate in modo che possano essere successivamente rettificare con il proprietario dei dati. Sono perciò ancora le tecnologie di elevato *standard* che giocano un ruolo importante in quest'aspetto del lavoro di Europol. Lo stato dell'arte dei *software* di analisi viene utilizzato per condurre i controlli; vengono inoltre generate automaticamente registrazioni di accessi o altre azioni compiute con i *file* di Europol. Per mezzo di questi *log*, ogni recupero o modifica dei dati personali, si può far risalire al suo autore, e ciò consente al DPO di verificare la necessità e la legittimità del processo (Art. 18 ECD). Ancora, gli specialisti del DPO, esaminano regolarmente l'entità della sicurezza delle informazioni per i progetti pianificati o esistenti. Dovunque dati personali vengano trattati, una valutazione del rischio è ritenuta essenziale e deve essere creato un adeguato livello di salvaguardia dei dati. Ciò comporta che per ogni nuova infrastruttura tecnica che la progettazione sia adeguata al già richiamato concetto di "*privacy by design*". L'attuazione delle misure di sicurezza deve essere verificata e mantenuta attraverso tutto il ciclo di vita dei *database*.

Dal momento che questi progetti coinvolgono spesso complessi processi tecnologici, personale del DPO ha anche competenze informatiche. Inoltre, il DPO è coinvolto in qualità di consulente nei negoziati con Stati terzi e, in particolare, per verificare se il futuro *partner* sia in grado di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Ad esempio, i funzionari del DPO non solo esaminano le relazioni obbligatorie sulle disposizioni nazionali per la protezione dei dati, ma compiono anche visite di studio per valutarne la loro attuazione *in loco*. Il DPO documenta anche tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, compresi i dati del personale. Tutte le unità sono tenute a notificare al DPO ogni singola operazione. Questa notifica consente al DPO di essere a conoscenza di tutti i processi in corso e programmati per garantire che le opportune garanzie di protezione dei dati siano in atto. In particolare, nel delicato settore delle indagini in materia di criminalità grave e organizzata o terrorismo, la protezione dei dati personale è vitale. Le regole di protezione dei dati assicurano allo *staff* che informazioni che riguardano loro e le loro famiglie non siano accedibili liberamente nell'ambito dell'organizzazione o divulgate a persone esterne non autorizzate. Ritiene Europol che, in particolar modo il personale delle forze di polizia, debba poter fare affidamento sul fatto che le informazioni che li riguardano rimangano private.

Il DPO aumenta di conseguenza la consapevolezza sui rischi connessi alla manipolazione incurante dei dati personali. Un altro compito affidato al DPO è quello di garantire che gli interessati siano informati dei loro diritti. Un individuo può chiedere di conoscere se i dati personali che lo riguardano siano trattati nei sistemi di Europol e di avere tali dati comunicati a lui o lei, o controllati secondo le condizioni previste nell'ECD (Art. 30 ECD). A tal fine, l'interessato può presentare una domanda a Europol tramite l'autorità competente di uno Stato membro.

I controlli dei sistemi di Europol sono eseguiti dal DPO. Le decisioni di accesso sono condizionate alla stretta consultazione tra Europol e le competenti autorità degli Stati membri.

L'ECD permette esenzioni sulla risposta alle procedure di accesso se il rigetto è necessario per:

- permettere a Europol l'assolvimento dei suoi compiti;
- tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;
- garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;
- proteggere i diritti e le libertà di terzi (Art. 30 comma 5 ECD).

In tal caso l'Agenzia comunicherà al richiedente che ha effettuato i controlli, ma non rivelerà il risultato. Se la persona che effettua la richiesta non è soddisfatta della risposta di Europol, potrà ricorrere all'autorità di controllo comune (Art. 32 ECD). Se i dati errati o trattati in violazione dell'ECD sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati devono rettificare o cancellare tali dati in collaborazione con Europol.

Europol inoltre ha un obbligo d'immediata notifica agli Stati membri o altre fonti dei dati in questione, così come ad ogni altro destinatario (art. 31 ECD).

L'interessato ha anche il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di dati illeciti o non corretto uso dei dati a Europol (Art. 52 ECD).

Tale regola è un'altra forma di salvaguardia per assicurare che Europol e gli Stati membri si attengano al regime di protezione dei dati. Un'efficace protezione dei dati viene interpretata da Europol anche come uno strumento concreto per proteggere l'organizzazione e gli Stati membri da tali richieste.

Nei suoi primi anni, Europol ha ricevuto un numero relativamente basso di richieste, con una media di circa 15 casi all'anno. Nel 2007, tuttavia, c'è stato un notevole aumento del numero di richieste, con più di 120: questa tendenza è continuata, con un picco di 560 nel 2012. I cittadini europei sono diventati chiaramente più consapevoli dei loro diritti: ad esempio, i siti *web* delle autorità di protezione dei dati degli Stati membri contengono informazioni su come esercitare tale diritto; campagne gestite da gruppi o individui forniscono consigli su come affrontare le organizzazioni a tale riguardo, il sito *web* dell'autorità di controllo comune mette in evidenza i diritti della persona sotto l'ECD. Il DPO funge anche da collegamento con il controllo comune. In questa funzione, il DPO informa gli organi delle autorità competenti sulle attività di Europol in materia di misure di protezione dei dati e favorisce un proficuo scambio di opinioni su questi temi.

11. L'Autorità di Controllo Comune – ACC/JSB

Mentre il DPO, sebbene indipendente nell'esecuzione dei suoi compiti, sia una parte integrante dell'organizzazione, il JSB provvede al controllo esterno (art. 34 ECD).

L'Autorità di controllo comune è composta da una rappresentativa delle autorità nazionali di protezione dei dati dei 27 Paesi. Si tratta di esperti con ampia competenza nel particolare campo della protezione dei dati negli ambiti delle forze di polizia. Il loro compito è di controllare le attività di Europol da una prospettiva di protezione dei dati. A tal fine, il JSB ha il potere di ispezionare tutti i file di Europol riferiti ad ogni epoca. Esso ha il diritto, almeno una volta all'anno, di ispezionare tutti i locali di Europol in stretta cooperazione con il DPO. Tale ispezione copre tutti le operazioni trattate da Europol e si conclude con la consegna di un dettagliato rapporto comprensivo di conclusioni e raccomandazioni. Se ritenuto necessario vengono eseguite anche ispezioni *ad hoc*.

Finora, queste visite ispettive sono state considerate un utile strumento per l'ulteriore sviluppo della cornice di protezione dei dati di Europol, dimostrando la validità e la produttività di una cooperazione tra le due istituzioni. In accordo con il JSB, Europol ha riconosciuto l'importanza della protezione dei dati non solo come elemento necessario di incontro tra obblighi connessi ai diritti umani ma anche come un mezzo per fornire rassicurazione agli Stati membri contribuenti (art. 33 ECD).

12. Gli organismi nazionali di vigilanza

In aggiunta al controllo interno garantito dal DPO e al controllo esterno eseguito dal JSB, ogni Stato membro ha le sue proprie autorità di controllo. Queste autorità nazionali controllano indipendentemente, nel rispetto delle normative nazionali, le comunicazioni di dati personali a e da Europol (art. 33 ECD). Anche i membri di queste autorità di controllo hanno accesso ai documenti e ai locali degli Ufficiali di collegamento ad Europol (oltre che dell'UNE). Oltre ai dritti dei soggetti delle informazioni prima citati, ogni persona può richiedere alle autorità nazionali di accertare che le immissioni o le comunicazioni dei loro dati da parte degli Stati membri siano conformi alle normative nazionali e dell'UE.

L'UNE, ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di Polizia EUROPOL" si deve muovere nella cornice delle previsioni delle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676 (abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004 dall'art. 183, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sostituite da quest'ultimo provvedimento di legge, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) mentre l'autorità di controllo nazionale ai sensi dell'art. 23 della Convenzione Europol (sostituito dall'art. 33 dell'ECD) s'identifica nel Garante per la protezione dei dati personali.

13. L'Unità Nazionale Europol –UNE/ENU



Concetto.

L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale. L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali.

Quadro legislativo e regolamentare di riferimento.

La legislazione dell'UNE

- Atto CE del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol)
- DM (Interno) n. 214 del 21.02.1996
- Legge 23 marzo 1998 n. 93
- Decisione del Consiglio 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI

Istituita in forza di un dettato normativo che trae origine dall'Atto CE del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol), sostituita dalla Decisione del Consiglio 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI che "istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)" (attuale quadro normativo di riferimento di

Europol) l'UNE trova il suo fondamento normativo, rispettivamente, nei commi 1 e 2 dell'art. 8 (Unità nazionale) dell'ECD che:

- (comma 1), fa obbligo a ciascuno Stato membro di “istituire o designare un'unità nazionale affinché svolga i compiti individuati nel medesimo articolo della decisione” e dispone, inoltre, la designazione di “un agente a capo dell'unità nazionale”;
- (comma 2), statuisce che “l'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri” affermando il carattere di esclusività dell'UNE per quanto riguarda la comunicazione con le menzionate “autorità competenti” ovvero “tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale” (art. 3, comma 2, ECD).

Il DM (Interno) n. 214 del 21.02.1996, collocando ordinativamente l'UNE presso l'Ufficio del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore centrale della Polizia Criminale, recepisce integralmente l'esclusiva titolarità dell'Unità Nazionale Europol per i rapporti con le Autorità nazionali competenti stabilendo, all'articolo 2, che “l'Unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le competenti strutture italiane di polizia, per la gestione dei reciproci flussi informativi secondo la legislazione nazionale”.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare in data 30 dicembre 1996 a firma del Capo della Polizia, richiamando espressamente il dettato del DM del Ministro dell'Interno citato:

- ribadisce il ruolo dell'UNE quale unico organo di collegamento tra Europol (all'epoca UDE - Europol) e le competenti strutture nazionali di polizia attribuendo all'Unità nazionale lo “svolgimento esclusivo delle funzioni di collegamento, quale unico interlocutore, tra l'UDE-Europol ed i Referenti Nazionali per lo scambio d'informazioni relative alle aree di cooperazione individuate dall'Azione Comune del 10 marzo 1995”;
- individua, inoltre, gli organismi centrali delle strutture preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità, indicati quali Referenti unici dell'UNE (DIA, DCSA, SCO e i II Reparti dei Comandi Generali dell'Arma e della Guardia di Finanza).

La legge 23 marzo 1998 n. 93 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia Europol) statuisce (art. 3) che l'Unità nazionale svolge le funzioni elencate nell'art. 4 della Convenzione Europol (attualmente sostituito dall'art. 8 della decisione del Consiglio 2009/371/GAI) e tanto nell'attuale formulazione quanto in quella della Convenzione Europol, l'Unità nazionale viene individuata quale “unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri”).

Ordinamento e organico.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2000 di riassetto, tra l'altro, della Direzione Centrale della Polizia Criminale e istitutivo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, operativo dal 20 settembre 2001, ha determinato invece una nuova posizione ordinativa dell'UNE che si trova attualmente collocata nel Servizio innanzi citato, articolato su cinque Divisioni (1^ Affari Generali, 2^ e 3^ Interpol, 4^ UNE e 5^ S.I.Re.N.E.). L'art. 3 del decreto attribuisce, infatti, alla “Divisione 4^” del Servizio “Unità Nazionale Europol” esclusivamente lo “svolgimento delle funzioni elencate nell'art. 4 della Convenzione Europol basata sull'art. K3 del


Trattato sull'Unione Europea ed adottata con atto del Consiglio del 26 luglio 1995", innanzi richiamate.

Da un punto di vista organico, l'UNE, di livello divisionale, retta con alternanza d'incarico da un Primo Dirigente della P di S o da un Ufficiale di grado equivalente (Colonnello) dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della G di F, è articolata in Sezioni (art. 4 DM n. 214/1996).

L'ultima previsione organica cartolarmente individuata è quella annessa al richiamato DM Interno che prevedeva:

- 1 Funzionario del Ruolo dei Commissari e 1 Ispettore della P di S;
- 1 Ufficiale e 1 Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
- 1 Ufficiale e 1 Sottufficiale del Corpo della Guardia di Finanza.

La struttura dell'UNE è visualizzabile nel sottostante organigramma che raffigura anche la posizione degli Ufficiali di collegamento distaccati ad Europol.



ELOs: *Europol liaison officers*, Ufficio nazionale di collegamento, composto dagli Ufficiali di collegamento dell'UNE distaccati all'Aia, presso il QG di Europol.
Law Enforcement Agencies – LEAs, Referenti nazionali con i quali dialoga l'UNE.

Attualmente è retta da un Colonnello dei CC, Direttore della 4^a Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nonché della stessa UNE.

Le Sezioni, rette da funzionari equamente ripartite tra le principali Forze di Polizia (P di S, CC, e G di F), hanno una competenza per materia che rispecchia ovviamente i reati ricadenti nel mandato di Europol e con una ripartizione interna che tiene conto dei carichi di lavoro dell'UNE nel suo complesso.

Attualmente l'organico è il seguente:


- **1^a Sezione**, (retta da funzionario della P. di S.), con 5 unità tra Ispettori/Marescialli, competente per lo scambio informativo sui seguenti reati di cui all'allegato all'art. 4 della ECD: terrorismo, furti e rapine, omicidio, traffico di esplosivi e armi, traffico di sostanze radioattive, reati contro la persona, reati ambientali, rapimento, estorsione, contraffazione monetaria, traffico di opere d'arte, reati informatici, razzismo e xenofobia;
- **2^a Sezione**, (retta da Ufficiale dell'Arma dei CC) e 5 unità tra Ispettori/Marescialli, competente per lo scambio informativo sui seguenti reati di cui all'allegato all'art. 4 dell'ECD: immigrazione

clandestina, traffico esseri umani, pornografia infantile, furti auto, carte clonate, documenti falsi;

- **3^a Sezione**, 1 Cap. della G. di F. (Direttore) e 6 unità tra Ispettori/Marescialli, competente per lo scambio informativo sui seguenti reati di cui all'allegato all'art. 4 dell'ECD: traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, frode/truffa, criminalità organizzata, contrabbando.

A questa previsione organica si devono aggiungere i 4 Ufficiali di collegamento distaccati presso il Quartier Generale di Europol a L'Aia, inquadrati nell'UNE ma che, nel loro insieme, costituiscono il c.d. Ufficio Nazionale di Collegamento presso Europol o *Liaison Bureau*, innanzi citato.

14. Compiti dell'UNE



Funzioni dell'UNE.

Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni (art. 8 ECD):

- forniscono di loro iniziativa ad Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
- rispondono alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro da Europol;
- tengono aggiornate le informazioni;
- utilizzano e diffondono informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
- chiedono ad Europol consulenza, informazioni e analisi;
- trasmettono ad Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
- assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.

L'articolazione "Ufficio nazionale di collegamento" presso Europol.

Ai sensi dell'art. 9 dell'ECD ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche dell'ECD, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli "Uffici nazionali di collegamento" (c.d. *desk ndr*) presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

In concreto, gli Ufficiali di collegamento assicurano lo scambio informativo tra Europol e l'Unità Nazionale e tra gli Stati Membri e l'Italia (attraverso l'Unità Nazionale).

Effettuano, in prevalenza, la traduzione dei messaggi che provengono dai Referenti nazionali

(Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, D.C.S.A e D.I.A) dall'italiano all'inglese e, spesso, dall'inglese all'italiano anche dei messaggi che dagli Stati Membri e da Europol vengono indirizzati alle forze di polizia italiane tramite l'Unità Nazionale.

Gli ufficiali di collegamento sono altresì coinvolti nella gestione, preparazione e svolgimento delle seguenti materie:

- *meeting* e seminari cui vengono invitati gli esperti nazionali provenienti dai referenti;
- riunioni degli AWFs cui gli ufficiali di collegamento partecipano quali rappresentanti dello Stato;
- *meeting* dei Capi delle Unità Nazionali;
- riunioni della *Task Force* dei Capi delle Polizie o *meeting* connessi;
- riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati *ad hoc* e degli altri enti di gestione e programmazione di Europol;
- progetti COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna);
- bandi di concorso per il reclutamento del personale.

Spesso, il personale impiegato presso il *desk* italiano, è richiesto per la partecipazione a fasi operative/conclusive di attività di indagine, che lo vedono impegnato nella partecipazione e/o gestione di Sale Operative comuni (anche in missione in Stati diversi dall'Olanda, coinvolti nell'operazione) dove, nella maggior parte dei casi, è presente anche il c.d. Ufficio Mobile di Europol che permette lo scambio info-operativo in tempo reale attraverso il sistema SIENA e l'accesso alle banche dati di Europol per necessità di analisi.

I Referenti nazionali dell'UNE - National Competent Authorities.

Ai sensi della già richiamata circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 123/183/714 del 30 dicembre 1996, l'UNE ha come interlocutori ESCLUSIVI gli organi centrali delle Forze di Polizia, con i quali corrisponde attraverso programmi di posta elettronica. Tali interlocutori sono denominati "Referenti Nazionali" e sono:

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza;
- il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato;
- la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;
- la Direzione Investigativa Antimafia.

I flussi informativi e la loro ripartizione.

E' la stessa circolare innanzi richiamata a stabilire che, per ciò che riguarda i settori di cooperazione, è stata attribuita a ciascuno dei Referenti Nazionali, un'area di competenza specifica stabilita, tra l'altro, sulla base delle Direttive del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata emanate il 21 gennaio 1992 così che l'UNE interessa:

- la Polizia di Stato, per gli autoveicoli rubati e l'immigrazione clandestina;
- l'Arma dei Carabinieri, per il traffico di materiale radioattivo e nucleare;
- il Corpo della Guardia di Finanza, per il riciclaggio connesso alle aree di competenza di Europol;
- la DIA per le eventuali connessioni di stampo mafioso;
- la DCSA per il traffico di stupefacenti.


Il criterio della competenza per materia, si prevedeva già all'epoca dell'istituzione, avrebbe potuto trovare correttivi qualora l'UNE, nel verificare gli archivi a disposizione, avesse rilevato che le persone o i fatti oggetto di segnalazione erano già stati oggetto di specifica attività investigativa. In questi casi è fatto obbligo all'UNE di attivare l'organismo di polizia presso il quale esiste la maggiore concentrazione d'informazioni.

Per garantire, inoltre, la diffusione capillare delle notizie tra i Referenti nazionali, il principio della **reciprocità informativa** era stato integrato con quello della **circolarità informativa** in modo che l'UNE, nell'assegnare e distribuire le richieste d'informazioni provenienti da Europol, fosse obbligata ad "incaricare per competenza un Referente e, in ogni caso, per conoscenza, tutti gli altri". Ne consegue anche, in forza della medesima circolare, che i Referenti interessati per conoscenza debbano comunicare all'incaricato per competenza quanto risulti nei propri archivi attivando, se del caso, i rispettivi reparti e coordinarsi, qualora questi abbiano in corso specifiche attività investigative, con il Referente attivato per competenza.

Le informazioni di valenza strategica devono comunque essere inviate a tutte e tre le Forze di polizia e agli "altri organi dipartimentali interessati".

L'allargamento dell'UE dagli originali Stati Membri del 1996 agli attuali 27 ha ovviamente incrementato il numero delle informazioni così come i riassetti interni delle singole Forze di Polizia, che hanno determinato talvolta una redistribuzione delle competenze per materia o l'istituzione di Reparti/Uffici *ad hoc*, rendono probabilmente necessaria una rivisitazione del quadro dei Referenti nazionali.

Il flusso informativo da e verso Europol rispecchia il seguente schema:



15. Carichi di lavoro.

Per esaminare i carichi di lavoro dell'UNE occorre valutare quantitativamente e qualitativamente il funzionamento dei principali *database* e/o sistemi di comunicazione informatica di Europol:

a. EIS:**Contenuto (EDOC: #648429):**

il 4 gennaio 2013 l'EIS conteneva 186.896 "oggetti". Il numero totale delle persone archiviate in EIS era di 48.023.

Comparato al dicembre 2011 EIS conteneva un incremento del 2%. Comparato al dicembre 2010 il contenuto era accresciuto del 7%.

Il traffico di droga, con il 34% di tutti gli oggetti, rappresenta l'area criminale di maggiore rilevanza di tutti gli oggetti seguita da contraffazione monetaria, rapine con il 12%, immigrazione illegale con il 10% e frodi e truffe con il 7%.

Il Belgio è il maggiore contributore (con il 21% di tutti i dati inseriti in EIS) seguito dalla Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

- Data loaders:

Nel 2012 è divenuto operativo un secondo *data loaders* per l'alimentazione di EIS del Regno Unito che introduce dati dello "Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA)".

Alla fine del 2012, 13 Paesi stanno utilizzando *data loader*: Germania, Olanda, Danimarca, Spagna, Belgio, Svezia, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Polonia, Regno Unito e Lituania.

- Interrogazioni:

Non sono disponibili quest'anno dati statistici sulle interrogazioni nel 2012 mentre nel 2011 erano state 111.110.

– **Cross Checks (riscontri incrociati):**

339 CBCC (Crime border cross check) sono stati riscontrati nel 2012 di cui 310 erano legati a persone e la media registra un incremento del 93%.

b. **AWFs:**

I *database* AWFs sono dunque una sorta di contenitori tematici nei quali affluiscono i contributi info-operativi dei Paesi interessati all'analisi di una particolare area criminale che vengono elaborati e tradotti in pacchetti di analisi operativa (*intelligence*) a supporto delle investigazioni.

La recente riforma degli AWFs, tratta nel capitolo dedicato, ha trasformato i vecchi sottostanti 23 AWFs in altrettanti *Focal Point* 18 dei quali confluiti nell'AWF *Serious and Organized Crime* (SOC) e 5 nell'AWF *Counter Terrorism* (CT). In tutti i casi, vi è la partecipazione dell'Italia:

Nome Focal Point	AWF	Area criminale d'interesse	Data di apertura
Monitor	SOC	Gangs di motociclisti	giu 2012
Hydra	CT	Terrorismo islamico	mag 2012
EEOC Top 100	SOC	Reti di criminalità organizzata dell'Europa orientale	giu 2012
Heroin	SOC	Reti turche coinvolte nei traffici di eroina	giu 2012
Sustrans	SOC	Transazioni finanziarie sospette	giu 2012
Cola	SOC	Reti latino-americane coinvolte nei traffici di cocaina	giu 2012
Twins	SOC	Reti di pornografia infantile su internet	giu 2012
Terminal	SOC	Frodi con carte di credito	giu 2012
Dolphin	CT	Più importanti reti non islamiche di terrorismo che minacciano l'UE	mag 2012
Copper	SOC	Reti di criminalità organizzata di etnia Albanese	giu 2012
Furtum	SOC	Gangs itineranti dell'ex Jugoslavia dedite al furto con scasso	giu 2012
Phoenix	SOC	Tratta di esseri umani	giu 2012
Synergy	SOC	Droghe sintetiche	giu 2012

Soya	SOC	Contraffazione dell'Euro	giu 2012
Smoke	SOC	Traffico illecito di tabacco	giu 2012
Checkpoint	SOC	Agevolazione dell'immigrazione illegale	giu 2012
Copy	SOC	Pirateria commerciale	giu 2012
MTIC	SOC	Frodi intracomunitarie	giu 2012
Cyborg	SOC	Crimini informatici	giu 2012
Check the WEB	CT	Analisi dei proclami Web delle organizzazioni terroristiche	mag 2012
TFTP	CT	Tracciamento dei flussi finanziari delle reti terroristiche	mag 2012
Cannabis	SOC	Stupefacenti	giu 2012
Maritime Piracy	CT	Pirateria marittima	mag 2012

I dettagli specifici della gestione dei singoli AWF possono essere esaminati solo attraverso lo sviluppo delle investigazioni connesse e degli specifici rapporti.


c. SIENA (EDOC: #647660v1):

- nel 2012 sono stati aperti 15.949 nuovi casi (media mensile: 1.329. casi). L'82% di questi dagli Stati membri, l'8% da Europol e il 10% dalle parti terze;
- comparato col 2011, il numero di casi aperto è aumentato del 16%;
- il 29% dei nuovi casi era correlato agli stupefacenti, seguito da frodi e truffe (15%), rapine (11%), riciclaggio (9%) e immigrazione illegale (8%);
- in totale 414.334 messaggi operativi sono stati scambiati (con una media mensile di 34.528 messaggi);
- se comparato al 2011 il numero di messaggi scambiati è aumentato del 25%.

Da un punto di vista nazionale, la situazione è la seguente:


aa. **EIS:**

Quantitativamente l'Italia è transitata dall'undicesima posizione del 2011 alla quattordicesima del 2012 come Paese contributore con 1474 oggetti inseriti nel 2012.




Il Belgio è il primo con 39026 inserimenti (il 21% di tutti gli oggetti), seguito da Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

Le aree criminali maggiormente interessate dai dati EIS sono legate al traffico di sostanze stupefacenti (64144), alla falsificazione monetaria (26715), alle rapine (23258), all'immigrazione illegale (19201), alle truffe e frodi (12.322), al traffico di esseri umani (9275), seguite da un'ampia casistica di reati caratterizzati da incidenze non elevate.



Non sono pervenuti quest'anno i dati complessivi relativi alle interrogazioni che nel 2011, per l'Italia, erano state 697 (14^a posizione in termini di quantità di interrogazioni) a fronte delle 33761 della Germania (prima) e dell'Austria con 18 (ultima) sempre nel 2011.



EIS è impiegabile da parte delle Unità Nazionali, degli Officiali di collegamento presso l'Ufficio nazionale di collegamento (c.d. desk italiano presso Europol a L'Aia, inquadrato nell'UNE) dallo staff di Europol (dal Direttore fino a tutto il personale "debitamente autorizzato") con facoltà d'introduzione, ricerca e estrazione nella misura in cui ciò sia necessario all'assolvimento del mandato di Europol. Le unità nazionali e gli officiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della Decisione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia Europol.

Da un punto di vista normativo oltre alle Unità nazionali e alle persone innanzi indicate, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le Autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri (i Referenti nazionali: ovvero i comandi Generali dell'Arma e della G. di F., il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la D.I.A. e la D.C.S.A.). L'interrogazione, tuttavia, consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute solo tramite l'unità nazionale. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri (Referenti nazionali) è disciplinata dalla legislazione nazionale. Da un punto di vista pratico l'estrazione, introduzione e modifica dei dati, in Italia, avviene ancora esclusivamente attraverso l'UNE poiché la prevista "linea sicura" tra la DCPC e i RRNN è ancora in via di sviluppo.

In particolare, l'introduzione e la modifica dei dati da parte dell'UNE, avviene per mezzo di specifico software che svolge funzioni parziali di data loader, permettendo attraverso un singolo impulso e previa verifica formale di alcuni campi, l'invio dei dati trasmessi dai RRNN al database di EIS allocato presso la sede di Europol a L'Aia. Il regime di estrazione, introduzione

e modifica dei dati è disciplinato ai sensi dell'art. 13 della Decisione Europol è la parte precedente, che deve poter essere identificata, risponde della legittimità di tali operazioni.

Lo strumento EIS, che ha richiesto ingenti investimenti finanziari, esiste in forza dell'ECD ed è stato richiesto da numerosi Stati membri più che da Europol e, in ragione delle norme di diritto comunitario non può, pertanto, che essere mantenuto e migliorato quanto a prestazioni. E' evidente che quanto maggiore sarà il numero dei dati immessi altrettanto probabile sarà l'innalzamento dei riscontri positivi (CBCCs) con benefiche ricadute operative.

E' altrettanto chiaro che circa 180.000 "oggetti" per 27 Stati membri cui si aggiunge Europol per le c.d. parti Terze con le quali l'Agenzia mantiene accordi di cooperazione rappresentino attualmente un risultato modesto. Europol perciò monitora mensilmente e annualmente il flusso dei dati immessi in EIS attraverso l'analisi dei cosiddetti "Key performance indicators" e favorisce ogni iniziativa che possa incrementare l'immissione dei dati. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia di Europol Information System, ha approvato l'individuazione di nuovi "indicatori di prestazione" (i richiamati KPIs) che prevedono soglie minime di alimentazione (quantitativamente molto elevate e ambiziose) che gli Stati membri dovranno obbligatoriamente perseguire entro il 2015.

A questo proposito l'Italia ha rappresentato (con scarso seguito) che:

- pur condividendo la necessità di incrementare l'impiego dell'EIS in termini d'inserimento dati, interrogazioni e, conseguentemente, riscontri (CBCCs) non si condivide il metodo con cui s'intende perseguire l'obiettivo, ovvero l'imposizione obbligatoria di soglie minime d'interrogazione o d'inserimento dati;
- il metodo scelto si ritiene irrealistico nella sua attuazione perché richiede inserimenti e ricerche in numero estremamente elevato e non attuabile proporzionale agli abitanti residenti (penalizzando i Paesi più popolosi come l'Italia);
- appoggia ogni iniziativa tesa a migliorare l'impiego e, conseguentemente, l'efficacia dell'EIS e adotta al suo interno ogni iniziativa utile a perseguire tali finalità, ma reputa che ciò debba essere fatto attraverso un sistema che pur tendendo al massimo uso dell'EIS imponga obiettivi scarsamente realistici.

bb. AWFs:


Non è possibile fare una valutazione complessiva dell'utilità degli AWFs senza scorrere singolarmente i singoli *report* dei vari *database*, ma appare assai evidente a chiunque abbia un minimo di sensibilità investigativa quale eccellente pacchetto di analisi possa derivarne a supporto e vantaggio delle investigazioni nazionali.

cc. SIENA:


Europol gestisce dunque le sue informazioni attraverso il sistema SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*), una rete protetta per lo scambio d'informazioni. E' uno strumento avanzato ideato per consentire comunicazioni e scambi rapidi, sicuri e pratici di informazioni e di intelligence operative e strategiche riguardanti la criminalità fra Europol, gli Stati membri e Paesi terzi con cui Europol ha concluso accordi di cooperazione, in uso dal 1° luglio 2009. Nella progettazione e nel funzionamento di SIENA si è tenuto particolarmente conto delle esigenze di tutela e riservatezza dei dati per garantire il rispetto di tutti i requisiti

giuridici previsti dalle normative europee. La sicurezza è ritenuta altrettanto fondamentale e sono state adottate tutte le misure necessarie al fine di consentire lo scambio sicuro di informazioni riservate. Sono state inoltre prese in considerazione le migliori procedure per lo scambio di informazioni tra forze di polizia e, in particolare, criteri di affidabilità e l'utilizzo di codici di trattamento e valutazione in cui vengono specificate le condizioni d'uso delle informazioni (c.d. *handling code*). SIENA è stato concepito fin dall'inizio per agevolare la comunicazione tra le unità nazionali, gli uffici di collegamento degli Stati membri ed Europol. Nel 2010 SIENA è stato adeguato affinché potesse essere esteso alle autorità di contrasto dell'UE e ai partner di cooperazione come Eurojust, Interpol, Australia, Canada, Norvegia, Svizzera e USA. Attualmente l'accesso al sistema avviene in maniera graduale e comprenderà cicli di formazione ed estensioni sicure della rete.


Da un punto di vista quantitativo, con dati consolidati al 16 gennaio 2013, risultavano aperti 15949 "casi", suddivisi per area criminale secondo le percentuali del sottostante schema.




L'Italia ha contribuito con l'apertura di 263 casi contro i 2279 della Germania (prima) e 30 del MT (ultima).




Le materie trattate dagli Stati membri in ragione delle aree criminali sono riportate nel sottostante schema.



L'Italia ha ricevuto 3468 (rispetto alle 2815 nel 2011) richieste d'informazioni inviandone 856 (rispetto alle 951 del 2011).




L'Italia ha gestito 12188 messaggi (10662 nel 2011) su un totale complessivo di 272747 (222165 nel 2011).



16. Corrispondenza complessiva dell'UNE.

Il movimento complessivo di corrispondenza dell'UNE (non necessariamente la sola corrispondenza operativa²⁶ destinata al SIENA ma ogni tipo di comunicazione riguardante ad esempio, studi, relazioni tecniche, preparazione di *meeting* o *working group*, fino alle questioni amministrative), nel quinquennio 2008-2012, è invece il seguente:




E l'incremento percentuale, negli anni, è schematizzato nella sottostante tabella:

Anno	Corrispondenza in ingresso	Incremento rispetto all'anno precedente	Corrispondenza in uscita	Incremento rispetto all'anno precedente
2012	13319	+ 25%	8942	+ 23%
2011	10010	+ 23%	6859	+ 15,7%
2010	7738	+ 7,2%	5783	- 4,6%
2009	7187	+ 9,2%	6054	+ 11,6%
2008	6527	--	5635	--

L'incremento è evidente e lo spartiacque si colloca tra il 2010 e il 2011 e, nell'ultimo biennio, l'incremento percentuale si è attestato per la corrispondenza in ingresso dagli Stati membri attorno al 24% e in uscita verso gli Stati membri attorno al 18%. Tra queste le comunicazioni operative via SIENA nel 2012 sono state 12283 (7817 ricevute e 4466 inviate). In sostanza il 63 % delle comunicazioni operative riguardano risposte dirette a Stati membri e il restante 37 % sono risposte a quesiti delle Forze di polizia nazionali. E' pur vero che la platea dei richiedenti è costituita da 27 Stati membri cui si aggiungono Europol e i suoi *partner* di cooperazione contro le tre principali Forze di polizia nazionali.

²⁶ I flussi di corrispondenza operativa sono visibili nel capitolo dedicato ai carichi di lavoro, § SIENA.

17. Il futuro di Europol. Il dibattito sul nuovo Regolamento.

L'attuale quadro normativo di Europol, la decisione n. 2009/371/GAI del 6 aprile 2009, istitutiva dell'ufficio europeo di polizia Europol, come noto, nel 2014 sarà sostituita da un nuovo Regolamento²⁷. La bozza del documento, già attesa lo scorso anno, dovrebbe essere varata entro il 1° aprile p.v. per la condivisione con gli Stati membri e dovrebbe trattare, tra gli altri, i seguenti temi:

- adeguamento ai principi cardine del trattato di Lisbona;
- rafforzamento del settore della protezione dei dati con norme specifiche più rigide;
- introduzione di nuovi meccanismi di valutazione di Europol da parte dei parlamenti nazionali e del parlamento europeo;
- mantenimento dei poteri sul bilancio di Europol da parte del parlamento europeo;
- introduzione di nuove regole di sicurezza per la trattazione della documentazione classificata;
- supporto finanziario anche alle altre attività di indagine oltre a quelle sulla contraffazione monetaria;
- previsione di un rapporto annuale sulle attività di Europol per i Capi delle UNE e gli Stati membri;
- incorporamento di CEPOL (Accademia di polizia europea) all'interno di Europol;
- verranno individuate delle autorità di controllo a livello nazionale per la protezione dei dati;
- verranno alleggerite le procedure di *governance* di Europol,

il regolamento dovrebbe prevedere inoltre che i membri nominati del CdA (*Management Board*) abbiano un forte potere decisionale a livello nazionale per poter meglio assolvere i loro compiti in seno ad Europol.


²⁷ Regolamento e non più Decisione, ai sensi dell'art. 288 TFUE definito come atto a portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

18. La nuova organizzazione interna di Europol.

Nel 2012 si è anche assistito alla Revisione della struttura organizzativa di Europol da parte del suo direttore che, in una dichiarata ottica di mantenimento dello *standard* qualitativo (elevato) dei prodotti e servizi forniti da Europol e tenuto conto:

- ✓ delle incertezze di bilancio;
- ✓ della progressiva riduzione delle risorse umane dello *staff*;
- ✓ dell'istituzione dell'EC3;
- ✓ dei risultati provvisori della valutazione sull'attuazione dell'ECD e delle attività di Europol;
- ✓ del sondaggio 2011 sulle attività dello *staff*;
- ✓ del nuovo concetto AWF,

ha richiesto alcune modifiche alla struttura organizzativa di Europol. Le Unità operative esistenti sono state integrate (accorpate ndr) al fine di ottenere asseritamente una gestione più snella e con procedure semplificate che dovrebbe garantire l'appropriata gestione del controllo nelle distinte aree di *business*. Il Dipartimento delle Operazioni è stato pertanto ristrutturato su tre pilastri: la criminalità informatica, la criminalità organizzata e il terrorismo e un quarto, orizzontale, che funge da *information hub*.


Operations Department

Europol Unclassified – Basic Protection level

15

Il Dipartimento della *Governance* è stato diviso in tre aree: Gabinetto, Affari Societari e Sicurezza e il *Capabilities Department* comprende Amministrazione e supporti ITC.

In forza di quanto precede l'organizzazione interna di Europol è quella visualizzabile nel sottostante organigramma:



Istituzione dell'EC3.



Nel 2012 sono giunti al termine i lavori per l'apertura (la cerimonia ufficiale d'inaugurazione è avvenuta l'11 gennaio 2013), presso la sede di Europol, del nuovo Centro di criminalità informatica europea (EC3), che ha la sua sede fisica nel quartiere generale dell'Agenzia e che è stato presentato come "punto focale (*Hub*) nella lotta dell'Unione europea contro la criminalità informatica, la protezione dei cittadini e le imprese dalle minacce della criminalità informatica".

Il nuovo Centro servirà da piattaforma informativa europea sulla criminalità informatica, lo sviluppo e la distribuzione di capacità digitali forensi per supportare le indagini nell'Unione europea, rafforzare le capacità di lotta contro la criminalità informatica attraverso la formazione e la sensibilizzazione, oltre a garantire le migliori pratiche nel contrasto ai reati telematici.

Il direttore di Europol, il britannico Rob Wainwright, in particolare, nel suo discorso di inaugurazione ha dichiarato che "le minacce di criminalità informatica sono dinamiche e in rapida evoluzione, ma è in corso una rivoluzione tra le Forze di polizia dell'UE e il Centro europeo di criminalità informatica (EC3) sarà in prima linea. Con la costruzione di fiducia e stabilendo i giusti flussi d'informazioni tra le forze dell'ordine e le parti interessate alla sicurezza informatica, saremo più intelligenti, più veloci, e più forti e ciò si tradurrà in un cyberspazio più sicuro per i cittadini e le imprese dell'UE".

L'operatività della struttura è però ancora al centro del dibattito del Consiglio di Amministrazione di Europol poiché, per esprimere in pieno le sue funzionalità, l'EC3 necessita di un incremento organico di ulteriori 15 operatori rispetto ai 31 raggiunti nel 2012 e di uno stanziamento suppletivo di bilancio di 3 mln. di Euro, considerate risorse minime per garantire "i prodotti e i servizi previsti" secondo un recente studio di fattibilità condotto dalla Commissione europea. Poiché è molto improbabile che tali risorse aggiuntive possano essere assegnate nel corso del 2013 Europol sarà verosimilmente costretto a riorientare le priorità del Centro (supporto operativo e tecnico; supporto tecnico – scientifico [*forensic*], ricerca e sviluppo, formazione, fusione dei dati, strategia e prevenzione, sensibilizzazione e comunicazione).

Quanto è italiana Europol?



L'organizzazione interna dell'Agenzia, in questo momento, è caratterizzata da una presenza di italiani appartenenti alle Forze di polizia inferiore al 2011.

Attualmente nello *staff* di Europol vi sono 17 (contro i 22 del 2011) appartenenti alle Forze di polizia nazionali e 19 civili (contro i 17 dello scorso anno) su 800 unità complessive (inclusi 92 analisti) di Europol (2012). Tra gli appartenenti alle Forze di polizia vi sono:

- 1 Business manager of Financial Intelligence;
- 3 Project Managers;
- 6 Senior specialist;
- 3 SNE (Seconded National Experts).

**Allegato alla
Relazione annuale al Comitato Parlamentare
di vigilanza sull'attività di Europol**

Scheda operazione n. 1

Nome operazione:

ATHENA III

Data inizio:

16/10/2012

Data fine:

22/10/2012

Cooperazione richiesta da:AWF: Serious and Organised Crime - Focal Point: *Suspicious Transaction***Forza di polizia titolare:**

Guardia di Finanza

Forze di polizia collaboranti:

//

Stati membri/ AWFs/ FP/ Europol e/o partner di cooperazione interessati:

AWF SOC - FP Suspicious Transaction; Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Danimarca; Estonia; Germania; Finlandia; Francia; Grecia; Irlanda; Italia; Lettonia; Lituania; Malta; Olanda; Polonia; Portogallo; Repubblica ceca; Spagna; Svezia; Ungheria.

Ambito criminoso/organizzazioni:

- traffico illecito di stupefacenti,
- attività illecite di riciclaggio di denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- transazioni finanziarie sospette attraverso corrieri di valuta e riciclaggio di denaro
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Numero persone coinvolte:

7

Breve sintesi dell'operazione:

Operazione convenzionalmente denominata "ATHENA III", in materia di contrasto alle transazioni finanziarie sospette e al riciclaggio di denaro condotta dalle Autorità doganali e di polizia con il coordinamento del FP *Suspicious Transaction* di Europol finalizzata al contrasto del trasporto illecito di valuta attraverso controlli all'interno degli spazi doganali e scambi informativi con i Paesi aderenti.

L'operazione, giunta alla terza edizione, dopo "Athena I" e "Athena II", realizzate rispettivamente nel 2010 e nel 2011, è stata articolata in due periodi, una prima fase preparatoria di analisi, finalizzata all'elaborazione di un rapporto completo sul fenomeno, iniziata nel mese di gennaio e

conclusasi ad aprile e la seconda, operativa, non in simultanea, condotta in Italia dalla Guardia di Finanza dal 16 al 22 ottobre 2012.

Al termine dell'attività la G. di F. ha segnalato 7 persone di possibile interesse operativo in relazione al fenomeno criminoso.

**Allegato alla
Relazione annuale al Comitato Parlamentare
di vigilanza sull'attività di Europol**

Scheda operazione n. 2

Nome operazione:

CLONING CONNECTION

Data inizio:

2010

Data fine:

11/12/2012 – Action Day

Cooperazione richiesta da:

Italia (Polizia Postale e Nucleo Antifalsificazione Monetaria CC)

Forza di polizia titolare:

Sezione Polizia Postale di Teramo – Squadra Mobile Questura di Teramo – Gruppo CC Ostia (RM)

Forze di polizia collaboranti:

//

Stati membri/ AWFs/ FP/ Europol e/o partner di cooperazione interessati:

Italia, Bulgaria, Paesi Bassi, AWF: Serious and Organised Crime; Focal Point: Terminal

Ambito criminoso/organizzazioni:

- traffico illecito di stupefacenti,
- attività illecite di riciclaggio di denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Numero persone coinvolte:

56 arrestati (di cui 38 in Bulgaria – 17 in Italia e 1 nei Paesi Bassi)

Breve sintesi dell'operazione:

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato ha condotto indagini su di una organizzazione criminale transnazionale composta - per lo più - da cittadini Bulgari e dedita alla manomissione di sportelli *bancomat*, all'illecito utilizzo di carte di pagamento e al riciclaggio dei proventi, che hanno consentito al GIP presso il Tribunale di L'Aquila, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia del luogo, di emettere 71 ordinanze di custodia cautelare (64 delle quali corredate da Mandato di arresto europeo). L'esecuzione dei provvedimenti è avvenuta l'11 dicembre 2012.

Le attività investigative, in campo internazionale, sono la risultante della cooperazione con le Autorità giudiziaria e di polizia della Repubblica di Bulgaria con il supporto di Europol mentre, in Italia, sono state coordinate dal richiamato Servizio e condotte dalla Sezione Polizia Postale di Teramo, dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo, dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria e dall'Arma territoriale di Roma.

Personale del Compartimento Polizia Postale di Pescara si è recato a L'Aia (NL) per l'operazione dove era stato costituito un *Operational Center* presso Europol per gli aspetti di coordinamento e gestione delle informazioni, mentre sette investigatori designati tra il personale delle due Forze di polizia interessate, si

sono recati a Sofia (Bulgaria) per cooperare con la Polizia bulgara.

A conclusione dell'operazione sono stati tratti in arresto 56 affiliati al un gruppo criminale di cui 38 in Bulgaria, 17 in Italia e uno nei Paesi Bassi.

**Allegato alla
Relazione annuale al Comitato Parlamentare
di vigilanza sull'attività di Europol**

Scheda operazione n. 3

Nome operazione:

CYCAR

Data inizio:

2012

Data fine:

11/12 settembre 2012 – Action Day

Cooperazione richiesta da:

Cipro (presidenza semestre europeo)

Forza di polizia titolare:

Compartimenti Polizia Stradale e relative Squadre di PG compartimentali.

Forze di polizia collaboranti:

//

Stati membri/ AWFs/ FP/ Europol e/o partner di cooperazione interessati:

Stati Membri tutti, Europol.

Ambito criminoso/organizzazioni:

- traffico illecito di stupefacenti,
- attività illecite di riciclaggio di denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Numero persone coinvolte:

31 in Portogallo, 15 Romania e 11 Italia e recuperati 21 veicoli rubati.

Breve sintesi dell'operazione:

Nell'ambito del semestre europeo, la Presidenza cipriota ha proposto l'esecuzione di un'operazione di polizia internazionale per il contrasto al traffico illecito di veicoli, con il coordinamento di Europol. L'operazione, denominata "CYCAR", si è svolta nei giorni 11 e 12 settembre 2012 e finalizzata principalmente:

- all'individuazione e al sequestro di veicoli rubati;
- all'individuazione e al controllo di veicoli ad alto rischio (auto lussuose, mezzi pesanti e mezzi d'opera, ecc.);
- all'individuazione dei modus operandi e/o dei nuovi trend del traffico di veicoli;
- al coinvolgimento e al rafforzamento della collaborazione internazionale di polizia - tra gli altri - attraverso Europol, Interpol, Eucaris28, Frontex, ecc..

²⁸ European CAR and Driving License Information System.

Per supportare l'operazione e per rafforzare la rete di collegamenti e interscambio informativo a livello internazionale, è stata istituita presso Europol una sala operativa dedicata, composta da un membro esperto di ciascuno Stato aderente, con lo specifico scopo di agevolare gli accertamenti richiesti dal personale operante, riducendo drasticamente i tempi necessari per i riscontri esteri. Ogni accertamento è stato tracciato e successivamente formalizzato attraverso il canale Europol. Ogni Paese ha inoltre garantito la presenza di un punto di contatto nazionale per il coordinamento dell'attività operativa sul proprio territorio e per il diretto riscontro con la sala operativa.

In Italia l'attività è stata condotta dai Compartimenti della Polizia Stradale, che si sono avvalsi anche delle Squadre di polizia giudiziaria compartimentali.

Per le esigenze connesse allo svolgimento dell'operazione in argomento, il Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato ha designato il proprio rappresentante collocato nella sala operativa internazionale presso Europol, nonché un Punto di contatto nazionale che ha curato il coordinamento dell'attività sul territorio nazionale.

L'operazione si è concentrata su una rete di trafficanti che, rubava le auto, generalmente Porsche, Mercedes e Ferrari, cambiava il numero di serie e le rivendeva in un altro Paese dell'Ue, a volte anche in Africa.

Sono stati recuperati i seguenti veicoli rubati:

- ✓ 66 in Portogallo;
- ✓ 53 in Romania;
- ✓ 21 in Italia;
- ✓ 8 in Spagna (di lusso destinati in Marocco).

**Allegato alla
Relazione annuale al Comitato Parlamentare
di vigilanza sull'attività di Europol**

Scheda operazione n. 4

Nome operazione:

ETUTU

Data inizio:

2012

Data fine:

25/26 ottobre 2012 – Action Day

Cooperazione richiesta da:

Germania

Forza di polizia titolare:

//

Forze di polizia collaboranti:

Arma dei Carabinieri - UNE

Stati membri/ AWFs/ FP/ Europol e/o partner di cooperazione interessati:

Stati Membri, Europol.

Ambito criminoso/organizzazioni:

- traffico illecito di stupefacenti,
- attività illecite di riciclaggio di denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Numero persone coinvolte:

//

Breve sintesi dell'operazione:

Nel quadro del ciclo di politiche dell'UE di contrasto al crimine organizzato e, in particolare, nell'ambito dei c.d. progetti EMPACT (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*), per la priorità strategica "Tratta Esseri Umani", nel corso di riunioni tenutesi a luglio e settembre 2012 cui l'Italia non ha preso parte, sono state concordate le modalità attuative del *Common Action Day* concernente la Tratta di Esseri Umani di nazionalità nigeriana.

L'*Action Day*, programmato per il 25/26 ottobre 2012, ha previsto l'intensificazione dei servizi di contrasto alla Tratta di Esseri Umani di nazionalità nigeriana.

L'Arma dei Carabinieri ha fornito la disponibilità a contribuire unicamente allo scambio informativo. Pur non partecipando l'Italia "sul campo" Europol ha comunque richiesto collaborazione così che si è reso necessario incaricare:

- un Ufficiale di collegamento dell'UNE distaccato presso l'Ufficio europeo di Polizia, che ha seguito le attività del *Common Action day* presso la *Operation Room*, istituita presso il QG di Europol a L'Aia;

- operatori dell'Unità Nazionale Europol,
per eventuali comunicazioni concernenti aspetti d'interesse nazionale e per fronteggiare le richieste d'informazioni urgenti.

**Allegato alla
Relazione annuale al Comitato Parlamentare
di vigilanza sull'attività di Europol**

Scheda operazione n. 5

Nome operazione:

ISKANDAR

Data inizio:

2008

Data fine:

25/10/2012 – Action Day

Cooperazione richiesta da:

Italia

Forza di polizia titolare:

Carabinieri - Raggruppamento Operativo Speciale - Sezione Anticrimine di Trento

Forze di polizia collaboranti:

//

Stati membri/ AWFs/ FP/ Europol e/o partner di cooperazione interessati:

Grecia, Germania, AWF: Serious and Organised Crime; Focal Point: Checkpoint

Ambito criminoso/organizzazioni:

- traffico illecito di stupefacenti,
- attività illecite di riciclaggio di denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Numero persone coinvolte:

65 (3 arrestati e 62 indagati)

Breve sintesi dell'operazione:

L'Arma dei Carabinieri - Sezione Anticrimine di Trento, ha avviato nel 2008, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Trento, un'indagine denominata "ISKANDAR" nei confronti di una organizzazione criminale transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di profughi curdi iracheni in Europa.

Il sodalizio organizzava il trasferimento dei clandestini dalle regioni settentrionali dell'Iraq in diversi Paesi europei, con modalità ed accorgimenti tali da eludere i controlli di polizia ed evitare l'identificazione delle vittime ai diversi valichi di frontiera.

Utilizzando la tradizionale rotta balcanica, le vittime giungevano attraverso la Siria, l'Iran e la Turchia prevalentemente in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra ed alcuni Paesi scandinavi, quali la Norvegia, la Danimarca e la Svezia.

A seguito delle attività di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, avviate con gli organismi investigativi greci e tedeschi, è stato possibile verificare che la consorteria indagata disponeva di proprie basi, oltre che nel nostro Paese, anche nel Kurdistan iracheno, in Turchia, in Grecia ed in Germania, assicurando a ciascuna delle vittime di raggiungere lo Stato di destinazione desiderato.

In tali Paesi (soprattutto in Grecia ed in Italia) il sodalizio disponeva di un'efficace rete logistica per la sistemazione temporanea delle vittime in appartamenti, ovvero in aree controllate situate presso stazioni ferroviarie o parchi pubblici.

In Italia, sotto la direzione unitaria del gruppo greco, operavano quattro cellule collegate facenti capo ad altri indagati, i quali procuravano, inoltre, ai clandestini i documenti contraffatti, realizzati in Grecia o procacciati sul mercato illegale italiano.

Oltre al pagamento iniziale, ad ogni tappa del trasferimento, veniva richiesto al migrante di corrispondere un'ulteriore somma di analogo importo, utilizzando i sistemi internazionali di pagamento dei circuiti legali di *money transfer*.

L'attività investigativa in argomento ha accertato come l'organizzazione, nell'arco temporale in cui sono state condotte le indagini preliminari, si sia resa responsabile dell'immigrazione clandestina di oltre 1.500 persone, mentre grazie agli approfondimenti patrimoniali condotti a carico degli indagati è stato possibile ricostruire il complessivo giro di affari, il cui valore è stato quantificato in una somma non inferiore a 12.5 milioni di dollari statunitensi.

I risultati operativi descritti sono stati raggiunti grazie alla cooperazione internazionale realizzata attraverso lo scambio delle rogatorie giudiziarie tra le Autorità dei Paesi interessati, sulla base dell'Accordo di Schengen e della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ed al supporto assicurato da Europol nell'ambito del *Focal Point Checkpoint*, il quale ha assicurato un'aderente e proficua condivisione dei dati info-investigativi di interesse.

L'Autorità Giudiziaria italiana, valutati i complessivi elementi raccolti dalle indagini, ha emesso:

- un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indagati, responsabili di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante della transnazionalità del reato, disponendo, altresì, la contestuale perquisizione di ulteriori 62 indagati, alcuni dei quali già localizzati all'estero, in Grecia, in Germania, allo scopo di:
 - ricercare eventuali ulteriori elementi utili per documentare i rapporti tra i sodali e dimostrarne il pieno coinvolgimento nell'organizzazione;
 - porre sotto sequestro le somme di denaro o le altre utilità, individuabili quali provento dei delitti sopraindicati, allo scopo di procedere alla successiva confisca.

Nell'ambito della cooperazione richiesta dalla Magistratura italiana a quella greca e tedesca, è stato effettuato l'*action day* il 25 ottobre 2012, provvedendo all'esecuzione, da parte degli organismi investigativi dei Paesi interessati, dei citati provvedimenti giudiziari, in Italia ed all'estero.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,20



171320001680